

CONV 649/03

NUOVA VERSIONE

**NOTA**

---

del: Praesidium

alla: Convenzione

---

Oggetto: **Titolo IX: L'Unione e l'ambiente circostante**

---

**Elementi principali**

Si allega per i membri della Convenzione il progetto di articolo 42 (titolo IX) relativo all'Unione e l'ambiente circostante, accompagnato da una nota esplicativa. Il progetto di trattato presentato alla Convenzione nell'ottobre 2002 contiene un titolo separato relativo all'Unione e l'ambiente circostante e prevede che detto titolo deve contenere disposizioni che definiscano un rapporto privilegiato tra l'Unione e i suoi Stati limitrofi.

Tali disposizioni sono riportate nel progetto qui allegato. Il testo riunisce in un quadro generico ma coerente le disposizioni esistenti, secondo cui l'Unione gestisce le sue relazioni mediante accordi con singoli paesi o con gruppi di paesi. Esso non crea nuovi obblighi, ma riconosce per la prima volta l'importanza dell'ambiente circostante per l'Unione.

**TESTO DELL'ARTICOLO**

Articolo 42

1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate intese a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche, fondate sulla cooperazione.
2. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo X della parte seconda della Costituzione. Essi possono comportare diritti e obblighi reciproci, nonché la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

**COMMENTO**

Paragrafo 1

*Questo paragrafo stabilisce l'intenzione dell'Unione di creare una politica "di buon vicinato". Non esistono articoli o disposizioni equivalenti nei trattati attuali, anche se la descrizione contenuta in questo paragrafo potrebbe essere esattamente applicata alla situazione esistente (l'Unione ha già relazioni contrattuali con la maggior parte dei suoi paesi limitrofi). Il testo proposto fornisce un quadro generico ma coerente per le relazioni con i paesi vicini.*

Paragrafo 2

*Questo paragrafo definisce un pò più dettagliatamente gli strumenti politici. Il suo punto di partenza è l'attuale articolo 310 TCE (accordi di associazione), sebbene il testo rimandi alla parte seconda della Costituzione per le disposizioni dettagliate sui negoziati e l'attuazione degli accordi. Il riferimento ai diritti e agli obblighi reciproci è tratto dall'articolo 310 TCE (testo attuale: "La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari."). La concertazione periodica menzionata nell'ultima frase è generalmente prevista nel quadro degli accordi di associazione mediante la creazione di una relazione strutturale (ad esempio Consiglio/Comitato di associazione).*